



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - CPIA 1 Varese

Via Azimonti, 50 – 21052 – Busto Arsizio (VA)

tel: 0331.630943 fax: 0331.778452

PEO: VAMM325009@istruzione.it – info@cpiavarese.it

PEC: VAMM325009@pec.istruzione.it

CF: 91065390121 – Codice IPA cpiag

Codice Univoco Fatt. Elettr.: UFT2W5

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

Il regolamento del CPIA viene qui redatto in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (D.P.R. 263/2012) e di autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999, Legge 59/1999), nonché a quelle parti dello *Statuto degli studenti e delle studentesse* (D.P.R. 249/1998 e successive integrazioni introdotte dal D.P.R. 235/2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità), che hanno particolare rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minorenni).

L'utenza, eterogenea sia per età che per provenienza geografica e socio-culturale, è prevalentemente adulta. Pertanto, la maggior parte dei percorsi viene frequentata da maggiorenni che rispondono personalmente delle loro esigenze. La presenza di minori sottoposti alla tutela dei genitori o di tutori risulta marginale.

In ogni caso, l'assunzione di responsabilità tra le parti prende forma nel Patto formativo individuale, stipulato dal Centro con gli utenti maggiorenni e, nel caso di minori, anche con i genitori o con chi ne fa le veci.

Il presente documento si rivolge, dunque, al pubblico sopra descritto, affinché la conoscenza e l'osservanza di alcune norme e regole promuovano una proficua attività scolastica mirata al successo formativo di tutti gli iscritti.

PARTE I – IDENTITÀ DEL CPIA

Art. 1 – Utenza e finalità del CPIA

Il CPIA è il luogo di istruzione e formazione di studenti giovani (a partire dei 16 anni di età o dai 15 anni in caso di speciali accordi interistituzionali) e adulti di ogni età per l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e competenze previste dall'offerta formativa in coerenza con le Linee guida ministeriali.

Art. 2 - La comunità scolastica

La comunità scolastica è formata dagli studenti iscritti al Centro, dagli insegnanti, dal personale tecnico, amministrativo e ausiliario, dal Dirigente scolastico, dai genitori/tutor degli alunni minorenni e da tutti coloro che hanno interesse per il CPIA (*stakeholder*).

Art. 3 – Offerta formativa

I corsi attivi presso il Centro, ai sensi del DPR 263/12, sono i seguenti:

- *Percorsi di primo livello*, articolati in due periodi: il primo finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo finalizzato alla certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.
- *Percorsi di secondo livello*, articolati in tre periodi didattici: il primo è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali; il secondo certifica le competenze per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; il terzo è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.
- *Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana*: i percorsi sono finalizzati al raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER.

I percorsi di istruzione, organizzati per livello rispetto ai periodi didattici, possono essere anche fruiti in due anni. Inoltre, ai sensi del DPR 275/99 l'offerta formativa può essere ampliata autonomamente in base alle esigenze e alle risorse a disposizione.

Art. 4 – Doveri degli studenti

Al termine della fase d'accoglienza, gli iscritti adulti sottoscrivono il Patto formativo individuale, documento in cui vengono registrati i dati salienti del percorso didattico personalizzato per ore e competenze. Nel caso di minori, il Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il rispetto del Patto formativo del minore può essere monitorato tramite incontri scuola-famiglia, organizzati secondo tempi e modalità condivise tra le parti.

Eventuali convenzioni sono sottoscritte, quale patto di corresponsabilità, anche dai genitori o da chi ne fa le veci.

Tutti gli iscritti devono essere provvisti di copertura assicurativa, per tutte le attività didattiche previste dal PTOF.

Tutti gli studenti devono inoltre attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli altri iscritti e di chiunque sia presente;
- usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente di apprendimento e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di iscritti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo iscritto alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
- mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

PARTE II - GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 5 - Collegio docenti

Il Collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si insedia di norma all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività proposto dal Dirigente.

Il Collegio dei docenti, di norma, può essere convocato straordinariamente qualora il Dirigente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Gli ambiti di intervento, definiti dalla normativa vigente in materia di organi collegiali, autonomia scolastica e leggi di riforma e dal CCNL, sono sintetizzati dai punti dell'O.d.g., comunicato con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.

Art. 6 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è disciplinato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) in materia di indirizzi generali e forme di autofinanziamento della scuola.

La rappresentanza dei genitori nel Consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti.

Fino alla costituzione del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal Commissario straordinario, nominato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (come previsto dall'art. 7 del DPR 263/12).

Art. 7 – Consiglio di classe e di interclasse

Ai sensi del DPR 263/2012, art. 7, comma 1, lett. a, il Consiglio di classe (o consigli di livello) è composto dai docenti assegnati ai percorsi didattici di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, nonché da tre adulti eletti tra gli iscritti ai rispettivi percorsi. I docenti hanno il compito di valutare sulla base del patto formativo individuale stipulato.

Il consiglio di interclasse nell'ambito dei percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana è costituito da "docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso", da un rappresentante degli alunni per ciascuna sezione, e raggruppa quindi i c.d. "gruppi classe" associati ai corsi AALI di una data sede.

PARTE III – FREQUENZA, Entrate, Uscite, Assenze

Art. 8 – Frequenza

Tutti gli iscritti ed in particolare i minorenni sono tenuti a frequentare con regolarità.

Affinché un corso sia valido è necessaria la presenza al 70% dell'orario personalizzato. Il rispetto del monte ore e, in generale del Patto formativo, è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al conseguimento del titolo

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Eventuali deroghe saranno motivate e deliberate eccezionalmente dal consiglio di classe su autorizzazione del DS.

Art. 9 – Ritardi, uscite anticipate, assenze

Gli iscritti sono invitati ad accedere e lasciare i locali scolastici all'ora stabilita, senza stazionare nella scuola in anticipo o in ritardo;

Gli ingressi in ritardo sono ammessi per reali e motivate esigenze, giustificate dal genitore o tutore responsabile nel caso di alunni minorenni. In caso di reiterati ritardi di alunni minorenni, verrà convocata la famiglia e/o i tutori per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.

In caso di reale e motivata necessità di uscita anticipata, i genitori e/o tutori degli alunni minorenni devono presentare richiesta scritta motivata al Dirigente Scolastico o suo delegato. L'uscita giustificata è consentita solo in presenza di un genitore o tutore che possa prendere in consegna l'iscritto minorenne all'ora stabilita, a meno di espressa indicazione del genitore/tutore nella richiesta stessa. Il docente è comunque tenuto a verificare che lo studente, al momento di lasciare la scuola, non versi in condizioni di incapacità di provvedere a se stesso (caso in cui l'uscita anticipata potrà essere negata a tutela del minore, informando il genitore/tutore).

Nel caso di necessità di uscita anticipata o ingresso posticipato con cadenza periodica per comprovate esigenze (ad esempio nel caso di alunni c.d. "pendolari" legati agli orari dei mezzi di trasporto), è necessario presentare istanza in carta semplice al Dirigente Scolastico, già in fase di iscrizione, con l'indicazione della motivazione e degli orari e giorni per i quali si richiede la deroga rispetto all'orario delle lezioni. La dichiarazione è firmata dai genitori e/o tutori degli alunni se minorenni.

Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie/tutori degli studenti minorenni e/o un richiamo agli studenti maggiorenni.

PARTE IV – NORME GENERALI

Art. 10 - Libertà di espressione

Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri componenti. Il Centro esclude ogni forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinioni politiche, etnia, lingua. Essendo la scuola laica, non sono comunque permesse attività religiose singole o di gruppo all'interno dei locali scolastici.

Art. 11 – Rispetto

Il rispetto di valori e dignità tra tutti i componenti del Centro risulta dirimente affinché tutti vivano in un ambiente sereno e adeguato alla convivenza civile.

I corsisti, fermo restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che il docente e/o il Consiglio di livello ritengano necessarie in attuazione del Patto Formativo per un'efficace azione educativa e didattica.

Art. 12 - Beni incustoditi

Ciascun membro della scuola è pregato di aver cura dei propri beni. L'Istituto non risponde di preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi.

Art. 13 – Sicurezza e sorveglianza

Tutti gli iscritti e il personale scolastico sono invitati a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche in relazione al D.lgs. 81/2008.

Ai sensi del degli artt. 2017 e 2048 c.c., del vigente CCNL, del DLGS 297/94 e del DLGS 165/2001, tutto il personale è tenuto all'obbligo di vigilanza degli studenti durante tutte le attività didattiche (lezioni, corsi, esami).

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per garantire un'idonea vigilanza degli studenti al momento dell'ingresso in aula e ad assisterli all'uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e avvenga in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.

I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di lezione e a evitare colloqui con i genitori di alunni minorenni durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti altre soluzioni anche online.

Nei casi in cui un docente debba allontanarsi dalla classe in cui presta servizio per necessità urgenti, e comunque per brevi intervalli di tempo, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza.

I docenti non possono condurre gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico se non per attività programmate, ed in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore nel caso di alunni minorenni.

Si ricorda che l'eventuale l'intervallo delle lezioni/corsi è ricompreso nell'ora di lezione che lo precede; pertanto, spetta ai docenti in servizio in tale ora la vigilanza degli studenti. I docenti responsabili assicureranno la loro presenza nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze dell'edificio, segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate.

Art. 14 – Uso del cellulare

L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico non è consentito, a meno che il docente non lo autorizzi per scopi didattici.

L'uso del cellulare può essere concesso, in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti che abbiano particolari esigenze (reperibilità lavorativa, fondati motivi di famiglia, ...). In caso di necessità è, comunque, richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno

Art. 15 - Utilizzo della fotocopiatrice

Si invita il personale scolastico a fare un uso parsimonioso della fotocopiatrice favorendo l'utilizzo di dispositivi e materiale didattico digitale. L'incremento significativo del costo della carta richiede di ottimizzare l'utilizzo della stessa, sia in ambito amministrativo che didattico.

PARTE V – NORME DISCIPLINARI

Art. 16 - Sanzioni

Tutti gli atti e/o i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza individuale o collettiva o la tutela in materia di privacy, possono essere motivo di esclusione dai corsi stessi. Nel caso dei minori, si possono attuare misure di sospensione.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità di apprendimento.

Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

I provvedimenti disciplinari sono classificati come segue:

- 1) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso gli altri iscritti, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni;
- 2) richiamo scritto per reiterate scorrettezze verso gli altri iscritti, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- 3) allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni per:
 - o gravi scorrettezze verso gli altri iscritti, gli insegnanti o il personale
 - o disturbo continuato e reiterato durante le lezioni
 - o mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità
 - o ingiurie ed offese agli altri iscritti, agli insegnanti o al personale
 - o offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi
 - o esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale
 - o atteggiamenti aggressivi, anche verbali, nei confronti di altri.
- 4) allontanamento dalla frequenza del CPIA da 6 a 15 giorni per:
 - o recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente
 - o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri
- 5) allontanamento dalla frequenza del CPIA per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni sono:

L'insegnante è competente per le sanzioni che comportino un richiamo verbale e richiamo scritto.

Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.

Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, l'iscritto interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o tutori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad

assisterli, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Ai Consigli di disciplina sono ammessi a partecipare lo studente interessato, accompagnato, se minorenni, dai suoi genitori o tutori, e tutte le componenti dell'Organo Competente. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico.

Art. 17 - Impugnazioni avverso sanzioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli iscritti adulti interessati o dei genitori per i minori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione all'Organo di garanzia.

Art. 18 - Organo di garanzia

Nelle more dell'istituzione del Consiglio d'Istituto, l'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, dal primo collaboratore e da due studenti. Nelle more del perfezionamento del regolamento di elezione dell'organo, lo stesso si considera valido anche in assenza di una o più delle sue componenti purchè siano presenti almeno il DS ed il primo collaboratore.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Sito web

Si ricorda a tutto il personale che, il sito istituzionale del CPIA è consultabile all'indirizzo <https://cpia1varese.it>. Il sito svolge una funzione fondamentale:

- per l'utenza ai fini informativi e divulgativi, per il download della modulistica, per la visione del PTOF e del Regolamento di Istituto, per il calendario didattico;
- per il corpo docente e ATA del CPIA medesimo, per gli usi informativi, didattici e per rintracciare la normativa di interesse.

Si fa presente a tutto il personale e agli studenti che sul sito vengono pubblicate tutte le comunicazioni di Istituto nella sezione Albo on line e pertanto si invitano i docenti e il personale ATA a consultare quotidianamente il sito web per prendere visione delle circolari a loro indirizzate.

Art. 20 - Accettazione e durata del Regolamento

Tutti gli iscritti, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, dichiarano di aver preso visione e di aver accettato il presente Regolamento.

Il Regolamento è di competenza del Consiglio di Istituto e entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all'Albo di Istituto; le eventuali future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

Art. 21 – Regolamenti specifici

L'elenco dei regolamenti specifici presenti nella sezione *Albo on line* del sito del CPIA1VARESE e che costituiscono parte integrante del presente regolamento è indicato di seguito:

- regolamento iscrizioni
- regolamento convocazione OOCC
- regolamento COVID
- regolamento commissione delibera PFI percorsi II livello (c.d. serali)
- regolamento di rilevazione delle presenze del personale ATA
- regolamento rimborsi missioni
- regolamento sul divieto di fumo